

Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4595/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani ,li 31 Maggio 2019
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: FUA Comparto Funzioni Centrali- anno 2016 -2017 periodo maternità. Dottoressa omissis F.C. sede Penitenziaria di Livorno. Richiesta rivalutazione pagamento emolumenti FUA periodi della maternità.

Al Dirigente Generale Amm. Penitenziaria dottor Antonio FULLONE PRAP FIRENZE

All'Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164 ROMA

Alla Direzione della Casa Circondariale di LIVORNO

Al Segretario Interregionale Toscana-Umbria della Federazione Sindacale Co.S.P. Signor Santo DI PASQUALE C.C. LIVORNO

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale c.a. dottoressa omissis Comparto Funzioni Centrali C.C.le LIVORNO

Gentile Provveditore,

la dottoressa ...omissis , Comparto Funzioni Centrali, nostra Associata, in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno,ha richiesto con argomentata istanza,di diritto, la riliquidazione del FUA per quanto di propria spettanza e per il periodo nella stessa istanza menzionati secondo norme contrattuali e/o accordi all'epoca non ancora modificati in sede Regionale o decentrata così come invero indicati nell'allegato B posto a riscontro della missiva di Livorno.

Sulla specifica questione, anche chi scrive rileva che, in merito all'oggetto, il periodo di maternità 2016-2017 può, e deve essere, aggiungo, rigorosamente ricompreso nel conteggio del FUA, una eventuale esclusione creerebbe alla dipendente, una grave lesione dei diritti acquisiti per norme all'epoca in vigore.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -



Segreteria Generale Nazionale

Sebbene codesto Ufficio del PRAP di Firenze con atto n.16071.I del 9/04/2019 a riscontro del posto quesito del Direttore di Livorno atto n. 9372 ha riscontrato negativamente la richiesta formulata facendo riferimento al verbale FUA del 2009 che dal 01.07.2009, a differenza di quanto avveniva prima, sembra non includere più nel calcolo dei giorni le assenze per congedo di maternità e interdizione anticipata,tale orientamento si appalesa in netto contrasto con le originarie citazioni che per ricostruzione storica si citano espressamente:

- a) art. 71 comma 5 D.L. 112/08 che recita: f anno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità...
- b) art. 44 c. 2 del CCNL funzioni Centrali : " Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance

Si deduce dalla citazione appena sopra, che può trovare applicazione la rivendicazione economica della dipendente nel periodo 2016-2017 FUA, quindi , a parere di chi scrive, spetta la relativa differenza retributiva.

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni vi si invita/diffida, in autotutela a disporre ex novo conteggio delle somme spettanti nei periodi per maternità richiesti dalla dipendente ed in tal senso disporre la remunerazione delle differenze di FUA relativamente alla discordanza di giudizio notificato alla dipendente dal Direttore di Livorno per l'anno 2016 pari a 1,1 rispetto a quello applicato ingiustamente dall'ufficio paga pari a 0,90.

Certi che la presente costituisce una rivisitazione dell'orientamento precedentemente inoltrato,voglia la VSI disporre nel senso indicato dal Sindacato Interrogante e che riguardano le norme all'epoca in vigore reclamate legittimamente dalla dipendente.

Con Viva cordialità: IL SEGRETARO GENERALE NAZIONALE F.S. Co.S.P.

Domenico Mastrulli

Jamideo Juntulli